



Tribunale Ordinario di Marsala

Rg. 1076/2023

IL GIUDICE

La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D.lgs 149/2022, la seguente

SENTENZA

nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. 1076 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

tra

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. giusta
mandato in calce al ricorso depositato telematicamente (PEC:
Email_1);

- RICORRENTE -

e

Controparte_1 e *Controparte_2* rappresentata e difesa dagli avv.ti (pec:
Email_2 e (pec:
Email_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
depositata telematicamente;

- RESISTENTE -

Oggetto: RICORSO EX ARTT. 281 DECIES E *CP_3* CPC

FATTO

Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. parte ricorrente, quale titolare di un fondo identificato in catasto al foglio di mappa ** particella **** sito nel Comune di Salemi, come da atto di compravendita del 24 luglio 2018, nell'evocare la illegittima occupazione di una porzione di detto terreno, stante l'allocazione di quattro tralicci, ha adito il Tribunale di Marsala chiedendo la condanna della società distributrice alla rimozione dei cennati sostegni e delle relative condutture elettriche e la condanna della resistente al pagamento ex art. 614 bis c.p.c.

della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, nonché alla corresponsione dell'importo di € 4.416,00 a titolo di indennità per l'asserita illegittima occupazione e la limitazione della facoltà di godimento del diritto dominicale.

A fondamento delle proprie istanze il ricorrente ha dedotto che la resistente “*e – distribuzione*” avrebbe installato illegittimamente sul fondo di pertinenza detti sostegni con coeva compressione del diritto dominicale.

Alla luce dei fatti rappresentati il ricorrente chiedeva:

- di accertare, ritenere e dichiarare la illegittimità della apposizione del traliccio e delle condutture aeree elettriche e per tale motivo ordinarne la rimozione assegnando un termine superato il quale la resistente dovrà corrispondere euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.;
- condannare la resistente al pagamento a titolo di indennità come sopra determinata alla complessiva somma di euro 4.416,00.

Controparte_4 ritualmente convenuta, mediante il deposito di comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità della domanda avanzata da parte ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione, perché vertendo in tema di diritti reali la normativa prevede espressamente che l'azione giudiziale sia preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione e non già della procedura di negoziazione assistita, unica effettuata dalla controparte.

Ha dedotto di aver acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto e di passaggio sul fondo di pertinenza di parte ricorrente poiché i sostegni che alimentano le utenze in bassa tensione del comprensorio, nonché i pali di telecomunicazione di pertinenza di altra società, sono sempre stati visibilmente allocati sul fondo e la relativa servitù è stata pacificamente esercitata dalla società convenuta.

Ha dedotto altresì che, a far data dalla messa in esercizio della linea con annessa posa dei relativi sostegni (1976), il gestore della rete ha esercitato sul predetto fondo un possesso continuo, non interrotto, pubblico e pacifico avente ad oggetto una servitù chiaramente visibile e, quindi, apparente, sicché ha affermato la sussistenza del suo diritto a mantenere sul fondo di controparte gli impianti anche avuto riguardo alla rilevanza del carico di energia gestito dalla linea in contesa e all'impossibilità di ribaltare detto carico su altre cabine.

Ha contestato sia la richiesta di condanna di corresponsione dell'indennità quantificata nella misura di € 4.416,00 in quanto palesemente infondata, oltre ad essere sproporzionata rispetto al valore venale del bene oggetto di lite ed arbitrariamente determinata, che la richiesta di

corresponsione di una somma ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c per ogni giorno di ritardo, non ricorrendone i presupposti di legge.

Ha chiesto “In via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione; nel merito, in via principale, di accogliere la formulata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare, per quanto esposto nella narrativa del presente atto responsivo, l'acquisto per intervenuta usucapione in capo ad *Parte_2* del diritto di servitù di elettrodotto in relazione al tratto di linea di bassa tensione che insiste sul terreno di proprietà di parte ricorrente e, per l'effetto – di disporre che la competente conservatoria proceda alla trascrizione in favore di *Controparte_4* del relativo titolo; in linea subordinata: - di ritenere e dichiarare, acquisito per intervenuta usucapione in capo ad *Controparte_4* il diritto di passaggio che insiste sul terreno dell'attore; - di ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate da parte ricorrente e con qualsivoglia statuizione rigettarle; - Vinte le spese”.

Alla prima udienza di comparizione il Giudice, verificato il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ha assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni per l'esperimento della stessa ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 28/2011.

All'udienza del 25/03/2024, parte resistente ha reiterato l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto del mancato esperimento della mediazione da parte del ricorrente, con condanna alle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta è fondata e va, conseguentemente, accolta.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 28/2011, 1 comma, è disposto che “*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo*”.

Al secondo comma si legge che “*Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal*

giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".

Nel caso in esame, nonostante l'assegnazione giudiziale del termine di quindici giorni al fine di consentire al ricorrente di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, venendo in rilievo una controversia in materia di diritti reali per come eccepito dalla convenuta, trattandosi di un mero rifiuto il riferimento nel verbale di udienza al contratto di somministrazione, all'udienza fissata per la verifica della procedibilità della domanda, è emerso che detta procedura non è stata avviata dalla parte ricorrente che non è comparsa in udienza, manifestando sostanziale disinteresse rispetto allo stesso processo da essa incoato.

Deve infatti precisarsi che all'udienza fissata per la prima comparizione, con decreto regolarmente comunicato alla parte resistente, su ricorso della stessa parte ricorrente quest'ultima non è comparsa alla prima udienza e, pertanto, sarebbe stato suo onere esaminare il contenuto del verbale di udienza che le imponeva di procedere alla mediazione obbligatoria. Deve evidenziarsi che nel caso di specie la controversia, vertendo in tema di diritti reali, è soggetta alla mediazione obbligatoria.

Sul punto la Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 732 del 28 febbraio 2023) ha precisato che nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter procedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del DLgs n. 28/2010. Parimenti il Tribunale di Roma con sentenza del 20 marzo 2023 n. 932 ha confermato l'autonomia del procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita.

Non sussistendo la prova dell'avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata in ricorso.

2. Deve adesso esaminarsi la domanda avanzata dalla parte convenuta diretta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto.

Deve preliminarmente precisarsi, pur in difetto di eccezione sul punto sollevata dalla controparte, che l'obbligo di mediazione non si estende alla domanda riconvenzionale proposta (*così Sezioni Unite Civili n. 3452 del 2024*) essendo un requisito preliminare solo

per l'atto iniziale del giudizio.

Parte convenuta nella sua memoria di costituzione ha evidenziato che la conduttura elettrica sostenuta dai pali di sostegno per cui è causa è stata installata pacificamente dal 1976 e che da allora è sempre rimasta nella medesima sede. Si legge in comparsa: “ invero la cennata cabina identificata al n. 2 - 576127 denominata “Ippolito” è in esercizio dal 1976, ciò come risulta dagli archivi informatici della odierna deducente, ovvero dalla data di attivazione (28.02.1976) di una delle forniture ubicate nel cennato comprensorio (vds doc. 3 -schermata attivazione fornitura estratta dagli archivi informatici del gestore della rete). A fronte di tale specifica deduzione, l’attore non ha mosso specifiche contestazioni, sicché il fatto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 115, 1° comma, cpc.

Non vi è, poi, alcun dubbio circa la natura di servitù prediale dell’imposizione del passaggio di un elettrodotto su di un fondo, come puntualizzato dalla Suprema Corte: “fondo dominante deve essere ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (Cass. n. 537/1951; n. 2084/1968; n. 2078/1974)”.

Inoltre, dalla stessa descrizione dell’attore dell’elettrodotto che attraversa il suo fondo e dalle foto allegate all’atto introduttivo si ricava con certezza la qualificazione della predetta servitù come “apparente” ex art. 1061 c.c. per la presenza di opere visibili e permanenti (la conduttura sorretta da due imponenti pali di ferro), obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, che rivelano inequivocabilmente il peso gravante sul fondo dell’attore, in linea con la giurisprudenza in materia.

Né sono stati dedotti o documentati atti interruttivi della prescrizione.

Alla vetustà dell’elettrodotto quale causa giustificatrice del mancato rinvenimento di documentazione contrattuale fa riferimento la stessa parte resistente nella sua risposta fornita all’attore nella corrispondenza via pec allegata al ricorso.

Quanto alla possibilità che venga la servitù costituita per usucapione, va rilevato che con la sentenza n. 28271/2019 la Corte di Cassazione, sezione IV ha affermato che la tra i modi di acquisto della servitù di elettrodotto può rientrare l’usucapione, dando luogo ad una servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l’imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all’attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto.

Pertanto, deve essere dichiarato l’acquisto per usucapione della descritta servitù di

elettrodotto in favore di parte convenuta in ragione dell'incontestato possesso ultraventennale – pacifico, pubblico, continuativo ed ininterrotto – della medesima servitù apparente.

3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del presente giudizio, l'attore va condannato a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte resistente, liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014 per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria e tenuto conto dell'attività difensiva espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:

- dichiara improcedibile la domanda proposta dalla parte ricorrente;
- dichiara acquisito per intervenuta usucapione in capo ad Parte_2 il diritto di servitù di elettrodotto descritto in comparsa di risposta in relazione al tratto di linea di bassa tensione che insiste sul terreno di proprietà di parte ricorrente sito in ** **** ** 9 ca. **;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente che liquida nella somma complessiva di euro 1.750,00, di cui € 1.701,00 per competenze ed € 49,00 a titolo di spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% come per legge;
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari competente di trascrivere la presente sentenza.

Marsala, così deciso in data 23 aprile 2024.

Il Giudice

Francescamaria Piruzza